

N. R.G. 30842/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Roberto Angelini,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. indicato in epigrafe promossa
da:

_____ e _____
_____ con il patrocinio dell'Avv. _____
_____, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo
in Milano _____

attori opponenti

contro

Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale s.p.a. (c.f.: 00594040586), in
persona del r.l.p.t., con il patrocinio dell'Avv. _____

convenuta opposta

Agenzia delle Entrate-Riscossione (c.f.: 13756881002),

convenuta contumace

e contro



con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

terza chiamata

Conclusioni

All'udienza dell'8 luglio 2020, i procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni riportandosi al contenuto propri atti.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione in opposizione «ex artt. 617, co. 1 e 615, co.1 cod. proc. civ.» i Sig.ri [REDACTED] convenivano in giudizio avanti a questo Tribunale la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale s.p.a. (di seguito, per brevità, solo «Mediocredito») e Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Con l'opposizione gli attori chiedevano, previa sospensione dell'esecutività delle cartelle di pagamento nn. [REDACTED] e [REDACTED], ad essi notificate in data 10 maggio 2019 da Agenzia delle Entrate-Riscossione in forza di ruolo n. [REDACTED], emesso da Mediocredito, la declaratoria di nullità delle cartelle stesse e della relativa iscrizione a ruolo «*per carenza dei requisiti previsti per legge per la sua emissione, validità ed efficacia, ed altresì per inidoneità dello strumento della cartella di pagamento rispetto al credito azionato*». Chiedevano, altresì, volersi dichiarare l'inesigibilità nei loro confronti delle somme intimate, «*non sussistendo il sotteso diritto all'esecuzione azionato dalla Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (...), e conseguentemente accogliere la proposta opposizione e per l'effetto dichiarare nulle e/o inefficace le cartelle di pagamento opposte ed il ruolo in essa contenuto*».

Ritualmente costituitasi in giudizio, Mediocredito instava per il rigetto delle domande formulate nei propri confronti. In via preliminare chiedeva e otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa di Banca [REDACTED]



seguito «la Banca»), affinché, in caso di accoglimento delle domande attoree, quest'ultima fosse condannata alla restituzione della somma pretesa, pari ad €

██████████

A sua volta ritualmente costituitasi a seguito della suddetta chiamata in garanzia ex art. 106 c.p.c., la Banca chiedeva il rigetto di «ogni e qualsivoglia domanda» formulata nei propri confronti, aderendo alle ragioni della convenuta opposta.

2. Ciò premesso, è il caso di evidenziare gli antecedenti logico-causali della controversia in esame.

In data 17 giugno 2003 la società ██████████ s.r.l., sottoscriveva un contratto di conto corrente di corrispondenza presso la filiale della Banca sita in Lissone e contestualmente gli odierni attori opposenti, unitamente ad altri due soci (i ██████████), rilasciavano fideiussione personale fino all'importo di € 200.000,00 in favore della Banca.

In data 3 dicembre 2014 la Banca erogava alla società ██████████, ormai in liquidazione, un finanziamento pari ad € 50.000,00 per effetto della sottoscrizione di un contratto di mutuo chirografario. Per l'80% del finanziamento erogato, la Banca otteneva la garanzia fideiussoria di Mediocredito, quest'ultima quale ente gestore del c.d. Fondo pubblico di garanzia per le piccole e medie imprese, secondo le disposizioni previste dalla legge istitutiva di tale Fondo (L. 662/1996). A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il predetto contratto di mutuo, in pari data veniva emesso in Lissone dalla stessa ██████████ in liquidazione un vaglia cambiario dell'importo di € 50.000,00 in favore della Banca creditrice, «pagabile a vista, purché entro il 28 giugno 2020», titolo che i ██████████ unitamente ai predetti ██████████ sottoscrivevano per avallo.

A seguito del fallimento della società ██████████ intervenuto in data 3 agosto 2017, la Banca procedeva all'insinuazione al passivo della procedura concorsuale e ad attivare ed escutere la garanzia fideiussoria prestata da Mediocredito, da cui otteneva, come prestabilito, il pagamento dell'80% del credito, pari ad € 29.243,71.



A sua volta Mediocredito si surrogava nella posizione della Banca ai sensi dell'art. 1203 c.c. e, per effetto del ruolo n. [REDACTED] dalla stessa Mediocredito emesso, Agenzia delle Entrate-Riscossione procedeva a notificare due cartelle di pagamento, la n. [REDACTED] e la n. [REDACTED], nei confronti dei garanti [REDACTED] [REDACTED], oggetto del presente giudizio di opposizione.

3.1. Gli attori lamentano innanzi tutto un'asserita lacunosità e non veridicità della motivazione recata dalle cartelle («*Revoca contributo concesso. Importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di Fondo Pubblico 662/96*»), inferendone la nullità delle cartelle stesse e del ruolo per violazione dell'art. 3 della L. 241/1990.

L'eccezione è palesemente strumentale, poiché gli attori non allegano e provano alcuno specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa che sia conseguito all'asserito difetto di motivazione delle cartelle. Deve invece ritenersi come, al contrario, il contenuto della motivazione delle cartelle sia stato di per sé idoneo a consentire agli attori di risalire alla relativa causale, tanto da potersi opporre in maniera puntuale e articolata alla pretesa di controparte nel presente giudizio¹. Pertanto, quand'anche le «*molteplici perplessità*» manifestate dagli attori (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione) avessero un fondamento, l'eccezione dovrebbe comunque rigettarsi – come in concreto si rigetta – per difetto di interesse.

3.2. Parimenti meritevole di rigetto è la contestazione principale dei [REDACTED] [REDACTED] rivolta alla confutazione del diritto di Mediocredito di agire nei loro confronti e articolata sulla natura della fideiussione dagli stessi

¹ Gli stessi attori, oltre tutto, a riprova della strumentalità dell'eccezione, espongono che le cartelle erano state «*precedute da raccomandate inviate da MedioCredito Centrale S.p.A. ai signori [REDACTED] nell'ottobre 2018 aventi ... ad oggetto "Comunicazione di surroga, ai sensi dell'art. 1203 cod. civ. e dell'art. 2, comma 4, d.m.20 giugno 2005" con cui l'Ente, dichiarando di surrogarsi nella posizione creditoria vantata della Banca [REDACTED] nei confronti del Fallimento [REDACTED] in Liquidazione, invitava i signori [REDACTED] [REDACTED], in qualità di fideiussori e di avallanti della debitrice inadempiente, al pagamento di euro 29.243,71.*»



rilasciata alla Banca nel giugno 2003 a garanzia dell'inadempimento di [REDACTED] s.r.l. («*fideiussione omnibus e non fideiussione della fideiussione*») oltre che sulla presunta nullità di tale garanzia per contrarietà alla normativa antitrust.

3.2.1. Il rigetto si impone in quanto, in primo luogo, Mediocredito ha agito, nel momento in cui ha corrisposto l'80% del finanziamento erogato dalla Banca, non in qualità di fideiussione ma in virtù del diritto di surroga *ex lege* della Banca stessa, precisamente ai sensi degli artt. art. 1203 c.c. e art. 2, comma 4, del D.M. 20 giugno 2005, il quale ultimo testualmente recita: «*In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.*»

Come parte convenuta opposta Mediocredito ha esaurientemente dedotto, essa, in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) della L. 23 dicembre 1996, n. 662 con la funzione di assicurare una garanzia pubblica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte delle banche o degli istituti finanziatori, i quali ottengono in tal modo una sostanziale riduzione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato.

Nel caso di specie, il Fondo ha accordato alla Banca una garanzia diretta, coprendo l'importo dell'80% del finanziamento concesso all'impresa [REDACTED] s.r.l. che è poi divenuta inadempiente; al verificarsi di tale inadempimento, ha



dunque pagato, tenendo indenne nella predetta percentuale la Banca e, nella sua qualità di gestore del Fondo, ai sensi del combinato disposto della normativa sopra menzionata, ha acquisito il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, si è surrogata in tutti i diritti spettanti al soggetto bancario finanziatore in relazione alle garanzie personali dallo stesso acquisite.

3.2.2. Gli oppositori eccepiscono inoltre la nullità della fideiussione da loro concessa alla Banca per il caso di inadempimento da parte di ██████████, in quanto contenente *«clausole proprie del modello ABI del 2003 oggetto di censura da parte di Banca d'Italia (prov. n. 55 del 2 maggio 2005) stante la contrarietà alla normativa antitrust (art. 2, L. 287/1990)»*.

A ben vedere, però, la Banca d'Italia, nel provvedimento n. 55/2005, al punto 56, premettendo che essa reputa *«in contrasto con le regole della concorrenza gli schemi contrattuali atti a: – fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti; – precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto»*, ha cura di precisare che la contrarietà alla normativa antitrust presuppone, in concreto, *«la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza»*, capacità la cui prova che nel caso di specie gli attori oppositori hanno ommesso di allegare.

3.3. Neppure è fondata, infine, la prospettazione attorea secondo cui il vaglia cambiario di cui gli attori oppositori sono stati avallanti sarebbe invalido per l'asserita erroneità dell'imposta di bollo versata.

È infatti ben noto che l'irregolarità fiscale di un titolo cambiario, pur privandolo dell'efficacia esecutiva e rendendolo fino alla sua regolarizzazione inidoneo ad essere azionato in sede giudiziaria, non ne inficia la validità, né pregiudica



l'esperibilità degli atti di esercizio stragiudiziale dei diritti dallo stesso derivanti, quali la girata, la presentazione per l'accettazione o per il pagamento, e la levata del protesto.

4. Le domande attoree, pertanto, devono essere integralmente rigettate.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 155/2012 e delle attività concretamente svolte dalle parti vittoriose.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta le domande attoree;
- 2) condanna gli attori oppositori [REDACTED] a rifondere alla convenuta costituita Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale s.p.a. e alla terza chiamata Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. le spese di lite, che si liquidano per compensi in € 3.000,00 a favore di Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale s.p.a. e in € 2.000,00 a favore di Banca [REDACTED] importi cui devono aggiungersi il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, l'i.v.a. e la c.p.a. come per legge.

Milano, 30 novembre 2020

Il Giudice

Dott. Roberto Angelini

